

Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura¹,
ordina:

Art. 1 Zone e regioni

¹ La superficie utilizzata per l'agricoltura comprende la regione d'estivazione e la superficie agricola utile. Essa è suddivisa in zone e regioni, tenuto conto delle condizioni di produzione e di vita.

² La regione d'estivazione comprende:

- a. la zona d'estivazione;
- b. i pascoli comunitari.

³ La regione di montagna comprende:

- a. la zona di montagna IV;
- b. la zona di montagna III;
- c. la zona di montagna II;
- d. la zona di montagna I.

⁴ La regione di pianura comprende:

- a. la zona collinare;
- b. la zona intermedia;
- c. la zona intermedia ampliata;
- d. la zona campicola.

⁵ La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare.

Art. 2 Criteri per la delimitazione delle zone nelle regioni di montagna e di pianura

¹ Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri:

- a. le condizioni climatiche;
- b. le vie di comunicazione; e
- c. la configurazione del terreno.

² Per la suddivisione della regione di pianura in zone occorrono:

RS 912.1

¹ **RS 910.1; RU 1998 3033**

- a. per la zona collinare i criteri del capoverso 1, con particolare importanza per la configurazione del terreno. Anche le condizioni estreme del terreno possono essere prese in considerazione;
- b. per la zona intermedia e la zona intermedia ampliata le difficoltà inerenti alla coltivazione e al raccolto in campicoltura.

³ La zona campicola comprende le superfici della regione di pianura situate fuori della zona collinare, della zona intermedia e della zona intermedia ampliata.

⁴ Le superfici situate all'estero sono assegnate alla zona in cui si trova la maggior parte delle superfici in Svizzera di un'azienda.

⁵ Per le misure che richiedono una classificazione delle aziende per regione di pianura o di montagna, le aziende sono attribuite alla regione in cui si trova la parte principale della superficie agricola utile.

Art. 3 Delimitazione della regione d'estivazione

¹ La delimitazione e la suddivisione della regione d'estivazione si fondano:

- a. per quanto concerne la zona d'estivazione, sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione;
- b. i pascoli comunitari.

² I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento e tenendo conto delle condizioni naturali nonché del modo di sfruttamento tradizionale.

Art. 4 Determinazione dei limiti

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.

² L'Ufficio federale traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione.

³ Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni.

Art. 5 Rappresentazione dei limiti delle zone e delle regioni

¹ L'Ufficio federale rappresenta i limiti delle zone e delle regioni, sotto forma elettronica e cartacea, su carte topografiche. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola.

² L'Ufficio federale informa i servizi interessati.

³ Le carte sono conservate:

- a. dall'Ufficio federale per tutta la Svizzera;
- b. dei servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale;
- c. dai Comuni per il territorio comunale.

Art. 6 Modifica dei limiti delle zone

¹ Autonomamente o su domanda del gestore, l'Ufficio federale può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.

² L'Ufficio federale può modificare i limiti della regione d'estivazione se la domanda è appoggiata dal Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.

³ La decisione dell'Ufficio federale è pubblicata su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.

⁴ Queste decisioni sono conservate:

- a. dall'Ufficio federale per tutta la Svizzera;
- b. dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale.

Art. 7 Disposizioni transitorie

¹ Le domande volte a valutare l'appartenenza alle zone ai sensi dell'articolo 2 inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono esaminate in base al nuovo diritto.

² Fintanto che i limiti della regione d'estivazione in base all'articolo 3 non sono definitivi, per la delimitazione della superficie agricola utile è determinante lo stato preso in considerazione per fissare i contributi per il 1998.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin